



Città di Cologno Monzese

Area : SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Servizio: SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 38 del 14/07/2020

Oggetto PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI PER ESEGUIRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE

Il Comandante

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 04/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo a “lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale, a firma dell’Arch. Paola Perego, in qualità di Dirigente dell’Area Servizi Tecnici, n. 270 del 10/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano aggiudicati con efficacia i suddetti lavori alla società **GRIMAL SERVICE SOC. COOP. A.R.L.**;

RILEVATA la necessità di istituire nelle strade interessate dai lavori di manutenzione straordinaria, divieti di transito totali o parziali, limitazioni, nonché divieti di sosta con rimozione coatta dei veicoli, per ragioni di viabilità e sicurezza e per consentire l’esecuzione dei lavori suddetti;

CONSIDERATO che per ovviare agli inconvenienti che si verificano nelle località interessate da intervento occorre, nell’interesse generale, provvedere a disciplinare la circolazione veicolare tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità;

VISTO l’art. 21 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e il Titolo 2, Capo I, artt.30-31-32 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche;

VISTI gli artt. 6, 7 e 159 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992 n.285 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modifiche;

VISTO l’art.107 del T.U.EE.LL approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

e istituisce il divieto di transito totale o parziale, il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, nonché tutte le limitazioni necessarie all’esecuzione delle opere, nelle vie:

- **via Monte Rosa (tratto via Cavallotti / Sormani);**
 - **via Sormani;**
 - **via Toti;**
 - **vicolo San Marco;**
 - **via Fanfulla da Lodi;**
 - **via Trento (tratto via Milano / Val di Stava);**
 - **via Battisti;**
-

- **viale Spagna;**
- **via Boccaccio;**
- **via Visconti.**

a partire **dalle ore 8,00 del giorno 17.07.2020 alle ore 24,00 del giorno 14.03.2021**, onde permettere lo svolgimento dei lavori in premessa citati, salvo proroghe dovute ad imprevisti o ad interruzioni dei lavori per avverse condizioni meteorologiche o altri problemi tecnici e/o logistici, nel qual caso il presente atto si considererà prorogato fino all'ultimazione degli stessi senza necessità di predisporre ulteriori ordinanze;

In deroga è consentito il transito ai veicoli diretti all'interno delle proprietà private ed attività commerciali nelle vie interessate dai lavori, condizionatamente alla reale possibilità di percorrenza;

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nelle forme di legge per 15 giorni;
2. che l'Impresa **GRIMAL SERVICE SOC. COOP. A.R.L via Euclide, 30 – 20864 Agrate Brianza (MB)**, in qualità di impresa esecutrice dei lavori in oggetto per conto della **Società CAP Holding SpA**, è incaricata di provvedere alla posa della necessaria segnaletica stradale per la chiusura delle strade per i percorsi alternativi, nonché gli eventuali divieti di sosta e di fermata, i sensi unici anche alternati o doppi sensi di marcia, che dovranno essere collocati almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori, nonché tutta la segnaletica provvisoria di cantiere prevista dall'art. 21 del vigente Codice della Strada e successive integrazioni o modifiche, nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa vigente in materia;

che la seguente ordinanza venga trasmessa:

- a) alla Tenenza Carabinieri di Cologno Monzese;
- b) al servizio d'emergenza sanitaria 118;
- c) al Comando Provinciale Vigile del Fuoco;
- d) all'ATM.

DISPONE ALTRESI'

che al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (artt. 7 e 159 C.d.S.);

SI AVVISA CHE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione

Il Comandante
MOIOLI SILVANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente